

Rapporto parentale (lesione del)

(art. 414 c.p.c.; art. 3, L. 21-2-2006, n. 102) (1)

TRIBUNALE DI**RICORSO EX ART. 414 C.P.C. E ART. 3, L. N. 102/2006**

Caia, nata a il, residente in alla via n. ..., codice fiscale, madre di Tizia, e Sempronia, nata a il, residente in alla via n. ..., codice fiscale, sorella di Tizia, elettivamente domiciliate in alla via n. ... presso lo studio dell'avv., che le rappresenta e difende in virtù di procura a margine del presente atto, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni al n. di fax o all'indirizzo di posta elettronica, espongono quanto segue.

PREMESSA

1) In data alle ore in loc. via Tizia, mentre si recava al lavoro col proprio motociclo modello targa e attraversava l'incrocio semaforico tra via e via, veniva violentemente urtata e scaraventata a terra dall'autovettura targa condotta da Tizio (e assicurata presso la Alfa Ass.ni), decedendo a seguito delle lesioni riportate.

Dal rapporto redatto dalla polizia stradale di risulta che:

- al momento dell'incidente il semaforo all'intersezione tra via e via era funzionante, con luce intermittente gialla. L'asfalto era bagnato e l'illuminazione buona;
- l'autoveicolo di Tizio - poi risultato in stato di ebbrezza - procedendo ad alta velocità lungo via in direzione ha urtato il motociclo condotto da Tizia la quale, provenendo da via (e quindi dalla sinistra del veicolo) e procedendo verso via, aveva impegnato l'intersezione e si era già portata sulla corsia percorsa da Tizio;
- l'urto è avvenuto tra la parte frontale sinistra dell'autovettura di Tizio (che aveva iniziato *in extremis* una manovra di emergenza di sterzata verso sinistra) e il lato destro del motociclo;

- Tizia è stata letteralmente caricata (sbattendo violentemente la testa sul parabrezza dell'auto) e proiettata oltre l'intersezione, andando a finire sulla corsia di marcia opposta.
- 2) È pacifica la responsabilità del convenuto, il quale ha affrontato un'intersezione non regolata (il semaforo proiettava luce gialla intermittente) procedendo a velocità elevata su fondo stradale bagnato, con condizioni di luce crepuscolare, per di più guidando in stato di ebbrezza.

Accanto ai danni patrimoniali, come risultanti da fatture allegate, l'illecito commesso ha cagionato alle attrici un **danno non patrimoniale**.

Alla luce delle recenti elaborazioni della Cassazione (Cass. n. 8827 e n. 8828 del 2003, Cass. n. 7281 e n. 7283 del 2003) e della Corte costituzionale (Cass. n. 233/2003, n. 356/2003) il danno subito dalle attrici a causa della lesione del rapporto parentale va qualificato come danno non patrimoniale e risulta risarcibile in quanto espressione di tutela minima dei diritti costituzionalmente garantiti.

La precisazione è doverosa in quanto, prima delle pronunce citate, la tutela dei riflessi negativi non patrimoniali sulla sfera delle vittime riflesse del danno si era mossa nel ristretto ambito della risarcibilità del solo danno morale o del danno biologico *iure proprio*.

La Cassazione, com'è noto, ha affermato la **teoria bipolare del danno**, individuando l'esistenza di un danno patrimoniale soggetto alla disciplina degli artt. 1223 ss. c.c. e di un danno non patrimoniale comprensivo di tutte le voci di danno fino a quel momento utilizzate, e cioè danno biologico, esistenziale, parentale, edonistico, estetico, danno derivante da lesione dei diritti della personalità, danno derivante da ingiusta detenzione etc.

Le argomentazioni adottate dalla Consulta e dalla Cassazione insegnano che:

- la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. impone di disattendere il limite della risarcibilità del danno non patrimoniale nei soli casi previsti dalla legge quando la lesione riguarda valori della persona costituzionalmente garantiti, obbligando, anzi, nel caso di pregiudizio che abbia inciso su di essi, alla riparazione mediante indennizzo (che costituisce la forma minima di tutela riconosciuta dall'ordinamento);
- la lesione dei diritti costituzionalmente protetti e meritevoli di tutela colpisce ambiti non patrimoniali il cui pregiudizio apre la via al risarcimento ex art. 2059 c.c., senza il limite previsto dall'art. 185 c.p. in ragione della natura del valore inciso. Del resto, il richiamo ai «*solii casi determinati dalla legge*» di cui all'art. 2059 c.c. non può non riguardare anche le norme primarie della Costituzione.

Di recente, poi, la Cassazione ha puntualizzato la terminologia giuridica, facendo confluire nella locuzione di «danno non patrimoniale» tutte le voci riguardanti la dimensione personale dell'individuo, e ha precisato il con-

petto di danno non patrimoniale delimitandone l'esatta espansione. In particolare, ha stabilito che «così interpretando l'art. 2059 c.c. si è rimasti nella tipicità del danno non patrimoniale, in quanto si è ritenuto che esso sia risarcibile non solo nei casi espressamente previsti dalla legge ordinaria, ma anche nel caso di lesioni di specifici valori costituzionali garantiti della persona [...] la salute, la famiglia, la reputazione, la libertà di pensiero [...], in questo caso non vi è un generico danno esistenziale ma un danno da lesione di quello specifico valore di cui al referente costituzionale» (Cass. n. 15022/2005).

Il danno non patrimoniale si differenzia dal **danno morale**, rappresentando la lesione di interessi costituzionalmente protetti, e può con esso concorrere.

Le regole del nuovo assetto risarcitorio si completano con l'affermazione che il danno morale è risarcibile anche nelle ipotesi di responsabilità per colpa presunta e responsabilità oggettiva (Cass. n. 10482/2004).

Tale ricostruzione è stata confermata dalla giurisprudenza successiva (Cass. n. 15022/2005, n. 3399/2004).

In particolare, con riferimento al caso di specie è stato affermato che l'interesse fatto valere nel caso di danno da uccisione di congiunto è quello all'**intangibilità della sfera degli affetti** e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, all'inviolabilità della libera e piena esplicazione della attività realizzatrice della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost. Essa si colloca nell'area del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., e si distingue sia dall'interesse al bene salute (art. 32 Cost.) sia dall'interesse all'integrità morale (art. 2 Cost.).

Per completezza espositiva occorre precisare che la giurisprudenza ha escluso la sussistenza del danno *in re ipsa*: il danno da lesione del rapporto parentale appartiene al genere danni-conseguenza.

Pertanto, spetta al soggetto leso l'onere della prova del danno subito.

La Cassazione ritiene che per il danno non patrimoniale quest'onere sia meno gravoso e che «la dimostrazione del disagio e del turbamento sarà dato con l'impiego di presunzioni e molto spesso soltanto di allegazioni. Il pregiudizio non è mai *in re ipsa*, nel senso che sarebbe coincidente con la lesione dell'interesse».

La liquidazione del danno al rapporto parentale dovrà avvenire con il criterio equitativo di cui all'art. 1226 c.c., tenendo conto del particolare legale affettivo delle attrici, madre e sorella, con la vittima.

La giurisprudenza prima citata ha altresì precisato che la voce di danno non patrimoniale al rapporto parentale si distingue concettualmente dal danno morale, che è pure dovuto, indipendentemente dall'astratta configurazione di ipotesi di reato.

La valutazione di tale danno dovrà comunque tenere conto del già avvenuto ristoro della posizione soggettiva lesa e della natura transeunte che lo caratterizza.

Tutto ciò premesso, Caia e Sempronina, rappresentate e difese come in atti rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia il Tribunale adito, fissata l'udienza di discussione della presente controversia, accertare la responsabilità solidale di Tizio e della Alfa Ass.ni spa in relazione all'incidente stradale verificatosi il in e, per l'effetto, condannarli, in solido tra loro, a corrispondere alle attrici, a titolo di risarcimento dei danni, la somma di euro a Caia e di euro a Sempronina, oltre rivalutazione e interessi.

Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio.

Con sentenza provvisoriamente esecutiva *ex lege*.

In via istruttoria si chiede ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova e per i testi a fianco di ciascuno indicati:

- 1) «Vero che» – sig.
- 2) «Vero che» – sig.

Si allegano:

- 1) rapporto della polizia stradale di
- 2) certificato di morte;
- 3) fatture per spese documentate;
- 4) racc. a.r. alla Alfa Ass.ni;
- 5) perizia medico-legale del dott.;
- 6)

Ai sensi dell'art. 14, co. 2, D.P.R. n. 115/2002 si dichiara che il valore del presente procedimento è di euro

....., li

avv.

(1) **Art. 414 c.p.c.** (Forma della domanda).

La domanda si propone con ricorso, il quale deve contenere:

- 1) l'indicazione del giudice;
- 2) il nome, il cognome, nonché la residenza o il domicilio eletto del ricorrente nel comune in cui ha sede il giudice adito, il nome, il cognome e la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto; se ricorrente o convenuto è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta

ta o un comitato, il ricorso deve indicare la denominazione o ditta nonché la sede del ricorrente o del convenuto;

3) la determinazione dell'oggetto della domanda;

4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni;

5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione.

Art. 3, L. n. 102/2006 (*Disposizioni processuali*).

Alle cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni, conseguenti ad incidenti stradali, si applicano le norme processuali di cui al libro II, titolo IV, capo I del codice di procedura civile.

Giurisprudenza correlata

- Va rimessa alle Sezioni Unite la soluzione dei seguenti quesiti al fine di comporre il persistente contrasto giurisprudenziale: 1) Rispetto alla tripartizione delle categorie del danno non patrimoniale operata dalla corte costituzionale nel 2003, è lecito ed attuale discorrere, a fianco del danno morale soggettivo e del danno biologico, di un danno esistenziale, con esso intendendosi il danno derivante dalla lesione di valori/interessi costituzionalmente garantiti, e consistente nella lesione al fare a-reddituale del soggetto, diverso sia dal danno biologico (cui imprescindibile presupposto resta l'accertamento di una lesione medicalmente accertabile) sia dal danno morale soggettivo (che attiene alla sfera dell'intimo sentire)? 2) I caratteri morfologici del danno «esistenziale» così rettammente inteso consistono nella gravità dell'offesa, del diritto costituzionalmente protetto (come pur postulato da autorevole dottrina), ovvero nella gravità e durezza delle conseguenze dannose scaturenti dal comportamento illecito? 3) Va dato seguito alla teoria che distingue tra una presunta «atipicità dell'illecito patrimoniale» rispetto ad una presunta «tipicità del danno non patrimoniale» (Cass. 15022/2005, secondo la quale, come si è già avuto modo di ricordare in precedenza, mentre per il risarcimento del danno patrimoniale, con il solo riferimento al danno ingiusto, la clausola generale e primaria dell'art. 2043 c.c. comporta un'atipicità dell'illecito, eguale principio di atipicità non può essere affermato in tema di danno non patrimoniale risarcibile che sarebbe, dunque, tipico in quanto la struttura dell'art. 2059 c.c. limita il risarcimento del danno non patrimoniale ai soli casi previsti dalla legge), o va piuttosto precisato che quello della atipicità dell'illecito - di cui alla Generalklausel dell'art. 2043 - è concetto riferibile all'evento di danno, inteso (secondo la migliore dottrina che si occupa dell'argomento fin dagli anni 60) come lesione di una situazione soggettiva giuridicamente tutelata, e giammai come conseguenza dannosa dell'illecito, sì che il parallelismo con la (pretesa, ma non dimostrata) «tipicità del danno non patrimoniale» parrebbe confondere, anche rispetto a tale ultima fattispecie, il concetto di evento di danno con quello di conseguenza dannosa dell'evento? 4) Deve, ancora, darsi seguito all'orientamento, espresso da Cass. n. 23918 del novembre 2006, secondo il quale il *dictum* di cui alla sentenza a sezioni unite di questa corte del precedente mese di marzo doveva intendersi limitato, quanto al riconosciuto danno esistenziale, al solo ambito contrattuale, ovvero affermarsi il più generale principio secondo cui il danno esistenziale trova cittadinanza e concreta applicazione tanto nel campo dell'illecito contrattuale quanto in quello del torto aquiliano? 5) A quale tavola di valori/interessi costituzionalmente garantita pare corretto riferirsi, oggi, per fondare una legittima richiesta risarcitoria a titolo di danno esistenziale? In particolare, un danno che non abbia riscontro nell'accertamento medico, ma incida tuttavia nella sfera del diritto alla salute inteso in una ben più ampia accezione (come pur postulato e predicato in sede sovranazionale) di «stato di completo benessere psico-fisico» può dirsi o meno risarcibile sotto una autonoma voce di danno esistenziale da lesione del diritto alla salute di tipo non

biologico dacché non fondato su lesione medicalmente accertabile? (la questione trova una sua possibile, concreta applicazione, tra le altre, nella vicenda dell'uccisione dell'animale di affezione, di cui sopra si è dato cenno); 6) Quali sono i criteri risarcitori cui ancorare l'eventuale liquidazione di questo *tertium genus* di danno onde evitare illegittime duplicazioni di poste risarcitorie? Possono all'uopo soccorrere, in parte qua (come accade per il danno morale soggettivo) le tabelle utilizzate per la liquidazione del danno biologico, ovvero è necessario provvedere all'elaborazione di nuove ed autonome tabelle? 7) *Quid iuris*, ancora, in ordine a quella peculiare categoria di danno cd. «tanatologico» (o da morte immediata), la cui risarcibilità è stata costantemente esclusa dalla giurisprudenza tanto costituzionale quanto di legittimità, ma che pare aver ricevuto un primo, espresso riconoscimento, sia pur a livello di mero *obiter dictum*, con la sentenza n. 15760 del 2006 della III sezione di questa corte? 8) Quali sono, in concreto, gli oneri probatori e gli oneri di allegazione posti a carico del danneggiato che, in giudizio, invochi il risarcimento del danno esistenziale (il problema si è posto in tutta la sua rilevanza in fattispecie quali quella dell'uccisione di un figlio minore: la relativa domanda risarcitoria è stata, difatti, negata, con riferimento al caso di specie, da Cass 20987/2007, proprio in relazione ad una vicenda di uccisione di una giovanissima figlia, per insufficiente allegazione e prova, da parte dei genitori/attori, della relativa situazione di danno, diversa da quella relativa al danno morale soggettivo e da quella psicofisica di danno biologico).

Le sezioni unite sono altresì chiamate a dare conferma (o, eventualmente, a precisare o modificare), sulla base della propria stessa giurisprudenza, in ordine ad alcune ulteriori proposizioni, che possono così sintetizzarsi: 1) il danno patrimoniale è risarcibile ex art. 2043 c.c., quello non patrimoniale secondo il combinato disposto degli artt. 2043 + 2059 c.c.; 2) la categoria del danno patrimoniale si articola nelle due sottovoci del lucro cessante e del danno emergente; 3) la categoria del danno non patrimoniale si articola a sua volta in un sottosistema composto dal danno biologico in senso stretto, dal danno esistenziale, dal danno morale soggettivo; 4) il danno biologico e il danno esistenziale hanno morfologia omogenea (entrambi integrano una lesione di fattispecie costituzionali, quella alla salute il primo, quelle costituite da «valori/interessi costituzionalmente protetti» il secondo) ma funzioni diversificate (anche per volontà del legislatore ordinario), con conseguenti differenze sul piano dei parametri valutativi delle poste risarcitorie; 5) in particolare, il danno esistenziale attiene alla sfera del fare a-reddituale del soggetto, e si sostanzia nella lesione di un precedente «sistema di vita», durevolmente e seriamente modificato, nella sua essenza, in conseguenza dell'illecito; 6) il danno morale soggettivo si caratterizza, invece, per una diversa ontogenesi, restando circoscritto nella sfera interiore del sentire, mai destinata all'obbiettiva esteriorizzazione; 7) tanto il danno esistenziale quanto il danno morale soggettivo sono incondizionatamente risarcibili entro i limiti della riserva di legge di cui all'art. 2059 c.c.; 8) tanto il danno esistenziale quanto il danno morale soggettivo sono risarcibili anche oltre quei limiti se (e solo se) il comportamento del danneggiante abbia inciso su valori/interessi costituzionalmente tutelati (e il superamento del limite della riserva di legge vale tanto per l'una quanto per l'altra categoria di danno, come si legge testualmente nella sentenza 8828/2003 della S.C.); 9) tanto il danno esistenziale quanto il danno morale soggettivo sono risarcibili se (e solo se) di entrambi il danneggiato fornisca la prova (anche mediante allegazioni e presunzioni), non esistendo, nel nostro sottosistema civilistico, danni *in re ipsa* (Cass. sez. III, 25-2-2008, n. 4712).

• In tema di danni da fumo è risarcibile il danno *iure proprio* subito dai prossimi congiunti per la definitiva perdita del rapporto parentale. In particolare, l'interesse al risarcimento del danno non patrimoniale da uccisione del congiunto, per la definitiva perdita del rapporto parentale si concreta nell'interesse all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, all'inviolabilità della sfera libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost., esso si colloca nell'area del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., in raccordo con le suindicate norme della costituzione e si distin-

gue sia dall'interesse al bene salute (protetto dall'art. 32 Cost. e tutelato attraverso il risarcimento del danno biologico), sia dall'interesse all'integrità morale (protetto dall'art. 2 Cost. e tutelato attraverso il risarcimento del danno morale soggettivo) (Cass. sez. III, 30-10-2007, n. 22884).

- Il danno non patrimoniale, costituendo pur sempre un danno-conseguenza, deve essere specificamente allegato e provato ai fini risarcitori, non potendo mai considerarsi *in re ipsa* (nella specie, è stata confermata la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda risarcitoria di una autonoma voce di danno esistenziale, assumendo che il profilo dedotto - concernente le gravi ripercussioni della morte di una bambina, non curata adeguatamente, sulla vita privata del congiunto e sul rapporto familiare o parentale - era stato già considerato nell'ambito del risarcimento del danno biologico, come componente del danno psichico, e del danno morale subiettivo, onde una terza liquidazione avrebbe condotto ad una indebita duplicazione delle poste risarcitorie; la S.C. ha osservato che la domanda era priva delle ragioni specifiche e delle circostanze rilevanti da cui desumere, in via presuntiva, l'esistenza del cosiddetto danno esistenziale) (Cass. sez. III, 8-10-2007, n. 20987).

- In tema di danno morale dovuto ai parenti della vittima - nella specie, figlio e nipoti conviventi con la donna deceduta a causa di un investimento stradale - non è necessaria la prova specifica della sua sussistenza, ove sia esistito tra di essi un legame affettivo di particolare intensità, potendo a tal fine farsi ricorso anche a presunzione. La prova del danno morale è, infatti, correttamente desunta dalle indubbie sofferenze patite dai parenti, sulla base dello stretto vincolo familiare, di coabitazione e di frequentazione, che essi avevano avuto, quando ancora la vittima era in vita (Cass. sez. III, 11-5-2007, n. 10823).

- Il danno subito in conseguenza dell'uccisione del prossimo congiunto, per la definitiva perdita del rapporto parentale, concretandosi nell'interesse all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, nonché all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della famiglia, la cui tutela - alla stregua dei principi sanciti con le sentenze nn. 8827 e 8828 del 2003 della Corte di cassazione - è individuabile negli artt. 2, 29 e 30 Cost., si colloca nell'area del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. La relativa domanda, se anteriore al 2003, può essere considerata ricompresa nella richiesta di liquidazione del danno morale, atteso che con detta espressione si intendeva, fino all'intervento chiarificatore della giurisprudenza di legittimità (con le due suddette sentenze del 2003), il risarcimento di tutto il danno previsto dall'art. 2059 c.c., a meno che non risulti la volontà del danneggiato di limitare l'istanza alla liquidazione del solo danno morale soggettivo (Cass. sez. III, 19-1-2007, n. 1203).

- Con riferimento a un'ipotesi di uccisione di stretto congiunto in conseguenza di sinistro stradale, deve essere riconosciuto il danno esistenziale come autonoma voce di danno da collocarsi unitamente al danno morale «soggettivo» ed al danno biologico all'interno della categoria generale del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., quale danno alla salute in senso lato che si sostanzia in una modificazione (peggiorativa) della personalità dell'individuo, che si obiettivizza socialmente nella negativa incidenza sul relativo modo di rapportarsi con gli altri, sia all'interno del nucleo familiare, che all'esterno del medesimo, nell'ambito dei comuni rapporti della vita di relazione, in conseguenza della subita alterazione, della privazione (oltre che di quello materiale anche) del rapporto personale con lo stretto congiunto nel suo essenziale aspetto affettivo o di assistenza morale (cura, amore), cui ciascun componente del nucleo familiare ha diritto nei confronti dell'altro. Danno non già riflesso o di rimbalzo bensì diretto, dagli stretti congiunti del defunto sofferto iure proprio, essendo l'evento morte plurioffensivo nel determinare non solamente l'estinzione della vita della vittima primaria ma anche l'estinzione del rapporto parentale con i congiunti della stessa, lesi nell'interesse all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e alla scambievole solidarietà che connota la vita familiare, e pertanto consistente non già nella violazione in sé del rapporto familiare quanto piuttosto nelle conseguenze che dall'irre-

versibile venir meno del godimento del congiunto e dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali discendono (Cass. sez. III, 12-6-2006, n. 13546).

- Il riconoscimento dei diritti della famiglia (art. 29, primo comma, Cost.) va inteso non restrittivamente, cioè come tutela delle estrinsecazioni della persona nell'ambito esclusivo di quel nucleo, con una proiezione di carattere meramente interno, bensì nel più ampio senso di modalità di realizzazione della vita stessa dell'individuo, alla stregua dei valori e dei sentimenti che il rapporto personale ispira, sia generando bisogni e doveri, sia dando luogo a gratificazioni, supporti, affrancazioni e significati. Allorché il fatto lesivo abbia profondamente alterato quel complessivo assetto, provocando una rimarchevole dilatazione dei bisogni e dei doveri ed una determinante riduzione, se non annullamento, delle positività che dal rapporto parentale derivano, il danno non patrimoniale consistente nello sconvolgimento delle abitudini di vita del coniuge in relazione all'esigenza di provvedere agli straordinari bisogni dell'altro coniuge, sopravvissuto a lesioni seriamente invalidanti, deve trovare ristoro nell'ambito della tutela apprestata dall'art. 2059 c.c. in caso di lesione di un interesse della persona costituzionalmente protetto. Tale danno, siccome privo della caratteristica della patrimonialità, non può essere liquidato che in via equitativa, fermo restando il dovere del giudice di dar conto delle circostanze di fatto da lui considerate nel compimento della valutazione equitativa e dell'iter logico che lo ha condotto a quel determinato risultato (Cass. sez. III, 20-10-2005, n. 20324).

- Il danno subito in conseguenza della uccisione del prossimo congiunto, per la definitiva perdita del rapporto parentale, concretandosi nell'interesse all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, nonché all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della famiglia, la cui tutela è individuabile negli artt. 2, 29 e 30 Cost., si colloca nell'area del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. Esso, quale tipico danno conseguenza, deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento, potendosi tuttavia ricorrere a valutazioni prognostiche e presunzioni sulla base degli elementi oggettivi forniti dal danneggiato, quali l'intensità del vincolo familiare, la situazione di convivenza, la consistenza del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti, la compromissione delle esigenze di questi ultimi. La relativa domanda può essere considerata ricompresa nella richiesta di liquidazione del «danno morale», atteso che con detta espressione si intendeva, fino al recente intervento chiarificatore della giurisprudenza di legittimità, il risarcimento di tutto il danno previsto dall'art. 2059 c.c., a meno che non risulti la volontà del danneggiato di limitare l'istanza alla liquidazione del «danno morale soggettivo contingente» (Cass. sez. III, 15-7-2005, n. 15022).

- Il danno morale e da perdita parentale, nella specie sinistro mortale, deve essere liquidato in via necessariamente equitativa, tenendo conto di criteri di giudizio basati sull'età della vittima e dei congiunti, sul rapporto di parentela di ciascun congiunto con il defunto, sulla convivenza e sul numero dei congiunti conviventi sopravvissuti. Ciò sul presupposto che un maggior numero di congiunti sopravvissuti all'evento luttuoso consente un sostegno reciproco più intenso di quanto avviene in una famiglia non numerosa, oltretutto in considerazione del fatto che il senso di vuoto lasciato dalla perdita della persona cara è più difficilmente sopportabile per i congiunti conviventi o per coloro che siano rimasti completamente soli nell'abitazione comune (Trib. civ. Roma, sez. XII, 9-7-2005).

- Non è risarcibile, quale componente del danno non patrimoniale distinta dal danno morale, il danno da lesione della serenità familiare subito dai prossimi congiunti di chi abbia subito lesioni a causa di un incidente, in quanto la tutela dell'interesse all'intangibilità della sfera degli affetti, al mantenimento della reciproca solidarietà in ambito familiare e alla inviolabilità della libera e piena esplicazione della realizzazione della persona umana all'interno della famiglia è circoscritta all'ipotesi — più grave — del danno subito in conseguenza dell'uccisione del prossimo congiunto, per la definitiva perdita del rapporto parentale (Cass. sez. III, 1-12-2004, n. 22593).

Scuola: Omessa osservanza degli standard di controllo e lesioni personali subite dal minore

(art. 2051 c.c.) (1)

TRIBUNALE DI**ATTO DI CITAZIONE**

Tizio, nato a il, residente in alla via n. ..., codice fiscale, nella qualità di legale rappresentante del figlio minore Tizietto, elettivamente domiciliato in alla via n. ... presso lo studio dell'avv., che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del presente atto, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni al n. di fax o all'indirizzo di posta elettronica, espone quanto segue.

PREMESSA

- 1) Tizietto, figlio di Tizio, in data, durante l'orario scolastico, a causa della rottura della gamba della sedia cadeva a terra con conseguente lesione all'incisivo superiore.

Il giorno successivo il direttore dell'istituto scolastico denunciava il sinistro alla propria società assicuratrice Alfa Ass.ni spa.

La Alfa Ass.ni comunicava di non poter evadere la richiesta poiché l'istituto scolastico non aveva provveduto al pagamento del premio.

- 2) La domanda in esame non si fonda sul modello di cui all'art. 2048 c.c. (2) ma sull'omesso controllo, da parte dei responsabili della scuola, degli standard di sicurezza riferiti ai beni strumentali all'esercizio delle attività didattiche.

Pertanto, i fatti allegati richiamano il modello di responsabilità disciplinato all'art. 2051 c.c. che pone a carico del custode i danni provocati dalla cosa, salvo che questi provi il caso fortuito (Cass. n. 9047/1995, che pone in risalto come «per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c. al direttore didattico di una scuola spetta, in virtù delle norme di legge che gli affidano le attività di controllo sulla sicurezza della stessa, il ruolo di custode anche delle attrezzature scolastiche che si trovino nella disponibilità del corpo insegnante»).

Nel caso in esame l'evento pregiudizievole si è verificato a causa della rottura della sedia sulla quale il bimbo stava per sedersi.

Alcun rimprovero può essere mosso all'insegnante che era regolarmente in classe e che non avrebbe potuto scongiurare l'evento, evidentemente perché non poteva prevedere il cedimento della gamba della sedia. Ciò non toglie che debba affermarsi la responsabilità dell'istituto, il quale si è limitato ad affermare la propria assenza di responsabilità senza dimostrare l'esistenza del caso fortuito, nell'accezione ampia offerta dalla giurisprudenza comprensiva, per esempio, del fatto del terzo, della colpa del danneggiato, della esistenza di condotte irrazionali o di un'utilizzazione impropria della cosa, quali cause tutte autonome ed imprevedibili, rimanendo, per contro, il danno, a carico del custode, laddove emerga la mera inconsapevolezza circa lo stato in cui questa versi (Cass. n. 522/1987).

Tutto ciò premesso Tizio, rappresentato e difeso come in atti

CITA

l'Istituto scolastico, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a comparire davanti al Tribunale di, giudice designando, all'udienza del, ore di rito, con invito a costituirsi nei modi e con le forme previste dall'art. 166 c.p.c. almeno venti giorni prima di tale udienza o dell'udienza eventualmente differita ex art. 168bis, co. 5, c.p.c. con l'avvertimento che, in mancanza, incorrerà nelle decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. e che, in difetto di costituzione, si procederà in sua contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia il Tribunale adito, *contrariis reiectis*, accogliere la presente domanda e, per l'effetto, condannare l'Istituto scolastico, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento, in favore di Tizio, della somma di euro o della somma diversa, anche minore, ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione e interessi.

Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio.

Con sentenza provvisoriamente esecutiva *ex lege*.

In via istruttoria si allegano i seguenti documenti:

- 1) perizia medico-legale redatta dal dott.;
- 2) raccomandata a.r. del indirizzata alla scuola;
- 3)

Ai sensi dell'art. 14, co. 2, D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che il valore del presente procedimento è pari a euro

....., lì

avv.

(1) **Art. 2051 c.c.** (*Danno cagionato da cosa in custodia*).

Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.

(2) **Art. 2048 c.c.** (*Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte*).

Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante.

I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.